



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Sondrio

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 843/2023 promossa da

_____ (c.f./p.iva _____), con il patrocinio dell'avv. LIMUTI
WILLIAM

contro

COMUNE DI VERCEIA (c.f./p.iva 00104660147), con il patrocinio dell'avv. IOVINE
VITTORIO e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. in P.ZZA DUCA D'AOSTA,
34 65121 PESCARA

OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello 9.9.23 _____ chiedeva:

Voglia l'Onorevole Tribunale di Sondrio adito, "*contrariis reiectiis*", così
provvedere:

In completa riforma della Sentenza n° 218-2023 voglia:

• **in via preliminare**, fissare la prima udienza per la concessione della
provvisoria sospensione della Sentenza gravata del Giudice di Pace di
Sondrio, inaudita altera parte, ovvero previa udienza di comparizione
personale delle parti sulla discussione della sola sospensione rinviando poi
la decisione sul merito.

• **nel merito** in riforma della Sentenza dichiarare la nullità del verbale di
contravvenzione nr. 87/2023/AX redatto il 6.3.2023 per la presunta
violazione di cui all'art. 142 8 comma cds;

• **in riforma della Sentenza emessa dal Gdp di Sondrio** oggetto di gravame
si chiede che l'ecc.mo Tribunale voglia condannare parte resistente alle



spese di lite di entrambe i gradi di giudizio con distrazione degli stessi per quanto riguarda il presente grado a favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Con vittoria di diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado di giudizio con distrazione per quanto attiene il presente grado a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.

Si costituiva il COMUNE DI VERCEIA, chiedendo:

dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 434 c.p.c. l'appello proposto da _____ o, in subordine, rigettarlo per totale infondatezza con conferma della sentenza di primo grado o comunque con rigetto dell'opposizione proposta al verbale di contestazione n. 87/2023/AX della Polizia locale del Comune di Verceia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e decisa come da ordinanza 21.2.24.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le opposte argomentazioni delle parti si appuntano principalmente sulla identità di significato di "omologazione" e "approvazione" dell'apparecchio autovelox, che costituisce invero il cuore della diatriba.

Conosce il giudicante il contrasto giurisprudenziale sul punto, originato dalla ambiguità e non linearità delle norme in materia.

Si reputa, peraltro, decisivo e dirimente il disposto di cui all'art. 142 c.d.s., il quale, al comma 6, recita: *Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.*

Anche se in numerose disposizioni è lo stesso Codice della Strada a indicare in via alternativa omologazione e approvazione quasi a sancirne l'equipollenza (es. art. 345 del reg., art. 201, comma 1-ter, art. 45 e art. 193, comma 4, del C.d.S.), concorda il giudicante con quell'interpretazione a mente della quale tale equiparazione è, a ben vedere, solo apparente, stante la diversità di procedura e di contenuto logico del provvedimento.



Tale diversità è precisata dall'art. 192 del regolamento del C.d.S., intitolata "Omologazione e approvazione", che ai commi 2 e 3 descrive, rispettivamente, la procedura di omologazione e approvazione.

L'omologazione, a differenza della mera approvazione, è un provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del codice della strada, implicando un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità dell'accertamento con riferimento alla normativa vigente.

Nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, si deve concludere, l'utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate, ma esclusivamente approvate, **costituisce un vizio di legittimità** per violazione di legge che può **inficiare la validità dell'accertamento** effettuato.

Nel caso in esame, poiché l'apparecchiatura Autovelox di accertamento automatico utilizzata risulta sprovvista di debita omologazione, il relativo verbale di accertamento deve essere annullato.

I contrasti giurisprudenziali e la carenza di chiarezza nell'apparato normativo in materia fondano la pronuncia di compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione respinte od assorbite, così provvede:

in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità del verbale di contravvenzione nr.

87/2023/AX redatto il 6.3.2023;

compensa le spese.

Sondrio, 21.2.24

Il Giudice

